



COMUNE di CAPPELLE sul TAVO

(Provincia di Pescara)

area AMMINISTRATIVA - **UFFICIO CIMITERIALE**

Piazza Marconi, 24 - 65010 CAPPELLE SUL TAVO (PE)

085 - 4470135 * 001927110689 * www.comune-cappellesultavo-pe.it

CONVENZIONE

tra il Comune di CAPPELLE SUL TAVO e le IMPRESE di ONORANZE FUNEBRI del TERRITORIO
per l'esecuzione dei SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI

L'anno **2024**, nel mese di **ottobre**, il giorno **trenta**,

- **30.10.2024** -

in CAPPELLE sul TAVO (PE), nel Palazzo Comunale, in Piazza Marconi n. 24,

tra

il **COMUNE** di **CAPPELLE sul TAVO** (PE) - codice fiscale 001927110689, rappresentato dalla sottoscritta Dr.ssa Anna BREGGIA che agisce in nome e per conto del Comune stesso, nella sua qualità di Responsabile del Settore I° Area Amministrativa, in funzione del Decreto Sindacale di nomina n. 03 del 03.02.2024, che stipula il presente atto in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. **312 registro di settore** del **01.10.2024** - di seguito denominato "**Comune**"

tra

il sig. **XXXXXXXXXXXXXXXX** nato a **XXXXXXXXXXXXXXXX** il **xx.xx.xxxx**, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa di Onoranze Funebri **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, con sede legale in **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Via **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** n. **xxx** - partita iva **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** -, in possesso di regolari autorizzazioni all'esercizio dell'attività di onoranze funebri ai sensi della vigente legislatura, rilasciata dal Comune di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** in data **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** - di seguito denominato "**Impresa**".

PREMESSE

- L'Amministrazione, nell'ambito di una più attenta e razionale conduzione dei servizi pubblici ad ampio spettro e sotto ogni forma tematica, sia in fatto di sicurezza, di igiene e di sanità, nulla tralascia, anche nel loro impiego per tal uopo concessi.
- Che il DPR 285/1990 recante "*approvazione regolamento di polizia mortuaria*" artt. 16-19 Capo IV, la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, nonché la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 recante "*regolamento di polizia mortuaria*" e non per ultima la LR 41/2012 recante "*disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria*" dispongono che il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione o obitorio o cimitero, deve essere eseguito a cura del Comune sempreché non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, anche di qualcuno comunque deceduto per il quale l'autorità giudiziaria disponga l'avvio all'obitorio per gli accertamenti medico legali.
- L'Amministrazione con il presente provvedimento vuole assicurare, senza soluzione di continuità con il passato, i SERVIZI FUNERARI ISTITUZIONALI ovvero il servizio di recupero e trasporto di salme di persone accidentate ed anche di quelle comunque decedute per le quali l'autorità giudiziaria disponesse l'avvio all'obitorio per gli accertamenti medico legali, ai sensi del DPR 285/1990, nonché assicurare i servizi gratuiti, e posti in carico del bilancio comunale di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento: lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Sindaco, dal Responsabile di Settore sulla base delle informazioni assunte dai servizi sociali o direttamente dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.
- Che l'attività funebre può essere esercitata previo rilascio della prescritta autorizzazione del Comune ove ha sede l'esercizio dell'attività. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste



COMUNE di CAPELLE sul TAVO

(Provincia di Pescara)

area AMMINISTRATIVA - **UFFICIO CIMITERIALE**

Piazza Marconi, 24 - 65010 CAPELLE SUL TAVO (PE)

085 - 4470135 * 001927110689 * www.comune-cappellesultavo-pe.it

dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia di affari e abilità, altresì, al trasporto funebre. I soggetti autorizzati devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del trasporto funebre.

- Che il Comune potrà istituire un apposito registro nel quale saranno iscritti i soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati al trasporto di salme e di cadaveri sul territorio comunale. Per l'iscrizione a detto registro i soggetti interessati dovranno procedere secondo le disposizioni di cui all'art. 35 della LR n. 41/2012 (*rientra nelle competenze del Comune, per gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Abruzzo, e che intendono esercitare la propria attività nel comune di CAPELLE sul TAVO, richiedere di produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché l'Amministrazione Comunale possa esperire i necessari controlli*).
- L'attività funebre nel territorio del Comune di CAPELLE sul TAVO è esercitata esclusivamente dalle Imprese regolarmente autorizzate.
- Il Comune può chiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre, in possesso di regolare autorizzazione, di stipulare apposita convenzione per la prestazione, secondo criteri di turnazione, del seguente servizio funebre istituzionale di competenza comunale: **servizio funebre di recupero salme** di soggetti deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nonché per accidente anche in luogo privato nonché **servizio funebre convenzionato** nei casi di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari su espressa autorizzazione.
- Con determinazione dirigenziale n. 312 registro di settore del 01.10.2024, su atto di indirizzo con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 18.09.2024, sono stati predisposti gli atti legati all'organizzazione di quanto deliberato, è stata approvata la proposta di accordo in convenzione fatta pervenire a tutte le imprese di onoranze funebri del territorio del Comune di CAPELLE sul TAVO, da formalizzare, successivamente con gli aventi causa sotto forma di scrittura privata, senza oneri.
- Con la richiamata determinazione dirigenziale n. 312 registro di settore del 01.10.2024 con la quale si è deciso di predisporre i servizi funebri istituzionali con convenzione per anni 3 (tre) fino al 31.12.2027 tra il Comune di CAPELLE sul TAVO e le imprese di onoranze funebri operanti nel territorio che hanno aderito alla manifestazione di interesse.

art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Impresa esercente attività di onoranze funebri che sottoscrive la presente convenzione, si impegna ad effettuare, nel territorio del Comune di CAPELLE sul TAVO per la durata di 3 (tre) anni, ovvero fino al 31.12.2027, al termine del contratto il rapporto giuridico cesserà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso, salvo casi eccezionali di proroga tecnica contrattuale, i seguenti SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI:

- a. servizio funebre convenzionato nei casi di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari;
 - b. servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
1. Perciò che attiene i servizi di cui al punto a) lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Sindaco, dal Responsabile di Settore sulla base delle informazioni assunte dai servizi sociali o direttamente dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sulla



COMUNE di CAPPELLE sul TAVO

(Provincia di Pescara)

area AMMINISTRATIVA - **UFFICIO CIMITERIALE**

Piazza Marconi, 24 - 65010 CAPPELLE SUL TAVO (PE)

085 - 4470135 * 001927110689 * www.comune-cappellesultavo-pe.it

scorta di idonee valutazioni che tengano conto anche di eventuali altri Regolamenti Comunali. Il Comune controlla che il funerale sia svolto in modo dignitoso.

2. Perciò che attiene i servizi di cui al punto b) vengono svolti in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio ospedaliero di PESCARA. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della "pubblica autorità che lo ha disposto";
3. Tutti i servizi funebri istituzioni vengono gestiti a rotazione tra le Imprese aderenti alla presente convenzione. I criteri di turnazione vengono stabiliti, in accordo con le Imprese, sulla base del numero di aderenti alla presente convenzione.
4. I servizi funebri istituzionali sono definiti per norma di pubblica necessità, ragion per cui non può essere interrotto: le imprese garantiscono la reperibilità continuativa 24/7/365 ovvero per 24 ore al giorno, festivi compresi, e dovrà essere svolto in qualsiasi contesto operativo, ambientale e climatico.

art. 2 SERVIZIO RECUPERO SALME

1. Il Comune di CAPPELLE SUL TAVO affida alle Imprese di onoranze funebri, secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione, l'esecuzione del seguente servizio istituzionale obbligatorio di recupero e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
2. Il servizio suddetto è gestito a rotazione tra le imprese aderenti alla convenzione come da schema "allegato A" stilato sulla base del numero degli aderenti.
3. Il servizio di recupero salme o di cadaveri sulla pubblica via o in luogo pubblico è effettuato dall'Impresa, su richiesta della Pubblica Autorità, e consiste nel trasporto all'obitorio sito presso l'Ospedale di PESCARA o altra destinazione indicata.
4. Il servizio, qualora richiesto, deve essere tempestivamente eseguito, sia durante i giorni feriali e festivi in qualsiasi orario ed in ogni contesto operativo, ambientale e climatico, non può essere rifiutato per alcuna ragione e deve essere sempre garantito: Tale intervento dovrà essere eseguito entro 30 (*trenta*) minuti dalla attivazione.
5. A tal fine l'impresa deve sempre attivare e comunicare al Comune un recapito telefonico certo di reperibilità.
6. Nell'esecuzione del servizio previsto dalla presente convenzione, con particolare riferimento al personale e ai mezzi impiegati, l'impresa è tenuta all'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del D.lgs. 626/1994 e s.m.i: ogni azione va eseguita vengano eseguite con diligenza e speditezza, senza pregiudicare la delicatezza della circostanza.
7. Nel caso che il numero delle salme da prelevare sia superiore alla capacità dei mezzi da tenere in reperibilità, l'impresa potrà effettuare l'intervento dilazionando al minimo il tempo di percorrenza, previo l'accordo con l'Autorità che ha richiesto l'intervento.
8. A seguito di ogni operazione di recupero l'impresa incaricata è obbligata a produrre entro le successive 24 (ventiquattro) ore, al Servizio Cimiteriale del Comune di CAPPELLE SUL TAVO adeguato rapporto riportante:
 - luogo del recupero;
 - ora e durata dell'operazione;
 - personale intervenuto e relativi nominativi;



COMUNE di CAPPELLE sul TAVO

(Provincia di Pescara)

area AMMINISTRATIVA - **UFFICIO CIMITERIALE**

Piazza Marconi, 24 - 65010 CAPPELLE SUL TAVO (PE)

085 - 4470135 * 001927110689 * www.comune-cappellesultavo-pe.it

- autorità richiedente.

9. L'impresa incaricata si obbliga inoltre al trattamento e smaltimento dei rifiuti sanitari venuti a contatto con la salma/resti, senza ulteriori oneri a carico del Comune.
10. Al fine di garantire la necessaria rotazione nell'espletamento dei servizi, il Comune provvede a trasmettere l'elenco delle Imprese convenzionate, e la relativa turnazione, alle Autorità Giudiziaria, alla Stazione dei Carabinieri, alla Polizia di Stato.

art. 3 SERVIZIO FUNEBRE CONVENZIONATO

1. I servizi funebri convenzionati, svolti sul territorio comunale, possono essere richiesti per le sepolture di cittadini residenti oppure per i cittadini non residenti deceduti nel territorio comunale e destinati alla sepoltura in campo comune nel cimitero cittadino che risultino privi di nucleo familiare sul territorio nazionale.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è sempre dichiarato dal Sindaco, dal Responsabile di Settore sulla base delle informazioni assunte dai servizi sociali o direttamente dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune sulla scorta di idonee valutazioni che tengano conto anche di eventuali altri Regolamenti Comunali.
3. Il servizio funebre istituzionale comprende il trasporto nonché il servizio completo di auto funebre e personale numericamente e qualitativamente idoneo per l'assistenza, bara in essenza lignea tenera di dimensioni adeguate completa di contenitore in zinco nel caso di impossibilità di tumulazione a terra, annunci a lutto, ciuffo copri cassa di fiori, simbolo religioso o laico con sosta per rito funebre ed il disbrigo di tutte le pratiche amministrative annesse.
1. Il servizio, qualora richiesto, deve essere tempestivamente eseguito, sia durante i giorni feriali e festivi in qualsiasi orario ed in ogni contesto operativo, ambientale e climatico, non può essere rifiutato per alcuna ragione e deve essere sempre garantito.
2. A tal fine l'Impresa deve sempre attivare e comunicare al Comune un recapito telefonico certo di reperibilità.
3. Nell'esecuzione del servizio previsto dalla presente convenzione, con particolare riferimento al personale e ai mezzi impiegati, l'impresa è tenuta all'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del D.lgs. 626/1994 e smi.

art. 4 DURATA

1. La presente convenzione ha la durata di anni 3 (*tre*) ovvero fino al 31.12.2027, salvo casi eccezionali di proroga tecnica contrattuale.
2. Al termine del contratto il rapporto giuridico cesserà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.
3. La convenzione si risolve di diritto per cessazione dell'attività conseguente a liquidazione, fallimento o altro procedimento concorsuale, nonché in caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre, o di qualsiasi fatto grave di intercessione sul servizio.
4. Il Comune, per sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, può recedere dalla convenzione con preavviso non inferiore a 3 (*tre*) mesi, purché il recesso sia esercitato nei confronti di tutte le imprese aderenti.

art. 5 RESPONSABILITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le imprese convenzionate sostengono tutti i costi dei servizi e si assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi derivante da qualsiasi atto o fatto inerente lo svolgimento degli stessi. L'Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità al riguardo.

art. 6 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO



COMUNE di CAPPELLE sul TAVO

(Provincia di Pescara)

area AMMINISTRATIVA - **UFFICIO CIMITERIALE**

Piazza Marconi, 24 - 65010 CAPPELLE SUL TAVO (PE)

085 - 4470135 * 001927110689 * www.comune-cappellesultavo-pe.it

1. Per l'effettuazione dei predetti servizi l'Impresa deve avvalersi esclusivamente di mezzi e personale in regola con le vigenti normative in materia, intendendosi pertanto escluso l'impiego di personale diverso. Il personale adibito ai servizi deve risultare idoneo e deve sempre mantenere un comportamento rispettoso e consono alla circostanza.
2. I nominativi del personale utilizzato o disponibile possono essere richiesti dall'Amministrazione Comunale a semplice richiesta, il diniego è considerato fatto grave.
3. Gli operatori dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata, pena l'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall'Amministrazione.
4. Gli addetti dovranno comunicare immediatamente all'Amministrazione Comunale qualunque evento accidentale dovesse accadere nell'espletamento del servizio e/o problematiche riscontrate al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti e/o correttivi in linea operativa.

art. 7 OBBLIGHI GENERALI DELL'IMPRESA

1. L'impresa deve espletare i servizi nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
2. L'impresa è soggetta a tutte le condizioni stabilite da leggi, decreti o regolamenti o da qualsiasi altra fonte normativa in vigore durante il corso del servizio in convenzione.
3. E' a carico dell'impresa e di sua esclusiva spettanza e responsabilità l'adozione e l'attuazione delle misure di sicurezza stabilite dalla normativa in materia vigente nel corso del contratto.
4. Nell'assolvimento degli obblighi contrattuali l'impresa si impegna a garantire la continuità del servizio, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste nella presente convenzione.
5. Il legale rappresentante dell'impresa al momento della stipula della convenzione deve comunicare indirizzo e recapiti della sede operativa e del referente del servizio, nonché almeno un numero telefonico fisso e mobile per le reperibilità, nonché indirizzo email e PEC per eventuali comunicazioni.
6. Non sono previsti oneri per la sicurezza relativi all'esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione. Non è richiesta la predisposizione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e smi. L'impresa si riserva la possibilità di redigere il documento qualora durante lo svolgimento delle attività dovessero emergere interferenze che lo richiedano e in tale occasione saranno valutati anche eventuali costi supplementari per la sicurezza.

art. 8 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. L'impresa assicura lo svolgimento del servizio, di regola, mediante l'instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro, nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia.
2. Il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e l'impresa è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune di CAPPELLE SUL TAVO sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.
3. L'impresa si obbliga in particolare:
 - ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;
 - ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;



COMUNE di CAPPELLE sul TAVO

(Provincia di Pescara)

area AMMINISTRATIVA - **UFFICIO CIMITERIALE**

Piazza Marconi, 24 - 65010 CAPPELLE SUL TAVO (PE)

085 - 4470135 * 001927110689 * www.comune-cappellesultavo-pe.it

4. L'impresa solleva fin d'ora l'Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.

art. 9 DANNI A PERSONE O COSE: RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

1. Nella conduzione e gestione dei servizi l'impresa dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone e alle cose anche di terzi.
2. L'impresa dovrà svolgere il servizio oggetto della presente convenzione, con idonea copertura assicurativa per eventuali danni di qualsiasi specie che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza delle prestazioni effettuate ed oggetto del presente capitolato con massimale adeguato al rischio, da comunicare al momento dell'aggiudicazione all'Amministrazione Comunale.
3. L'impresa sarà comunque totalmente responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento.
4. L'impresa solleva fin d'ora l'Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni causati a persone o cose, che dovessero verificarsi nello svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.

art. 10 PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio ed il controllo dell'esecuzione del contratto sono in capo all'Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile dei Servizi, coadiuvato alla verifica da parte del personale dipendente.
2. L'Amministrazione potrà disporre, a propria discrezione, ispezioni volte a verificare l'adeguatezza delle prestazioni e l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'impresa.
3. In caso di negligenza o inadempienza nell'esecuzione della fornitura dei servizi, così come previsti dalla presente convenzione, la pena pecuniaria è quantificata in € 500,00.
4. Nel caso di ripetuta inosservanza da parte dell'impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi previsti dalla presente convenzione, questa Amministrazione potrà risolvere la presente, senza obblighi di preavviso, diffida o costituzione in mora, fatta salva ogni azione per danni.
5. La convenzione potrà essere sciolta dai contraenti per validi motivi, con preavviso di 3 (tre) mesi formulato per iscritto esclusivamente per PEC istituzionale.

art. 11 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

- L'Amministrazione si riserva la facoltà nel corso della convenzione ed in qualsiasi momento di rivedere, in accordo con le imprese sottoscrittrici, la presente convenzione apportandovi le modifiche rese necessarie sia per ovviare a inconvenienti riscontrati durante la gestione, sia per migliorare il servizio.

art. 12 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

- Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, previa pubblicazione di avviso esplorativo di manifestazione d'interesse.
- Le attività di cui trattasi si configurano negli affidamenti di servizi: i dati storici in possesso sull'importo dei servizi in essere è di gran lunga inferiore al limite al richiamato D.lgs. 36/2023.
- Essendo servizi a chiamata e temporali viene acquisto di volta in volta il CIG tramite la piattaforma PCP presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

art. 13 TARIFFE DEI SERVIZI

1. I corrispettivi di tali servizi sono inseriti nelle Tariffe Cimiteriali allegate alla delibera di Giunta Comunale n. 28 del 25 maggio 2022 (*tabella 2.19 TRASPORTI E SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI CONVENZIONATI*).
2. I corrispettivi si intendono fissi per tutta la durata della convenzione.



COMUNE di CAPPELLE sul TAVO

(Provincia di Pescara)

area AMMINISTRATIVA - **UFFICIO CIMITERIALE**

Piazza Marconi, 24 - 65010 CAPPELLE SUL TAVO (PE)

085 - 4470135 * 001927110689 * www.comune-cappellesultavo-pe.it

3. Il pagamento dell'importi dovuto per il servizio reso viene effettuato mediante liquidazione delle fatture elettroniche previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, regolarità del DURC e tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Il valore del convenzione è stimato relativo alla presente procedura ammonta per l'intero periodo a € 5.000,00 (*esenti IVA ai sensi dell'art.10 punto 27 del DPR 633/1972 e smi*): valore stimato sui dati storici presenti negli archivi comunali. Il valore del contratto è stimato ai soli fini della presente procedura e sarà effettivamente impegnato a favore delle imprese onoranze funebre incaricate allorquando necessita il servizio di cui alla presente convenzione. Il servizio è a chiamata e come tale è remunerato. Si intende altresì compreso di tutti i materiali tecnici e le dotazioni necessarie alla sua corretta esecuzione. La quantità dei servizi di cui sopra è puramente indicativa e potrà variare nel corso del servizio per effetto degli interventi che risulteranno obbligatoriamente necessari.
5. Il valore della convenzione è puramente indicativa e potrà variare per effetto degli interventi che risulteranno necessari nel periodo contrattuale. Pertanto l'impresa deve comunque intendersi vincolata ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del C.C. per tutta la durata della convenzione, effettuando gli interventi necessari.
6. In caso il valore risultasse inferiore a quello stimato l'impresa non potrà sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite.

art. 14 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. La concessionaria assume, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, registrando i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto sul conto corrente dedicato all'Ente.
2. La presente convenzione è assoggettata a clausola risolutiva espressa da attuarsi in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa. In tali casi le parti fanno espresso richiamo al co. 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 e della immediata risoluzione sarà contestualmente informata l'autorità competente.

art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto, che vincola sin d'ora tanto l'impresa quanto l'Amministrazione Comunale.
2. In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.

art. 16 TRATTAMENTO DATI

1. L'impresa assume l'obbligo di:
 - mantenere riservate le informazioni ed i dati di cui venga in possesso, non divulgarli e non farne oggetto di sfruttamento a qualsiasi titolo. L'obbligo non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio;
 - rispettare scrupolosamente le norme previste dal D.lgs. 196/2003 e successive inerenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

art. 17 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mortuaria e in materia contrattuale nonché ai regolamenti comunali, anche con riferimento a qualunque ipotesi di danno eventualmente subito dal Comune di CAPPELLE SUL TAVO.
2. In caso di mancato rispetto delle condizioni contenute nella presente convenzione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa contestazione scritta all'impresa



COMUNE di CAPPELLE sul TAVO

(Provincia di Pescara)

area AMMINISTRATIVA - **UFFICIO CIMITERIALE**

Piazza Marconi, 24 - 65010 CAPPELLE SUL TAVO (PE)

085 - 4470135 * 001927110689 * www.comune-cappellesultavo-pe.it

aggiudicataria, di affidare d'ufficio la fornitura e l'esecuzione delle prestazioni contestate ad altro soggetto, salvo rivalsa del maggior costo sostenuto, sull'impresa inadempiente.

art. 18 NORME DI COMPORTAMENTO

1. L'impresa ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti del Comune di CAPPELLE SUL TAVO ai sensi e per gli effetti del DPR 62/2013

art. 19 CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione sarà competente il Foro di PESCARA

Letto confermato e sottoscritto

per impresa onoranze funebri

per il Comune

Dr.ssa Anna BREGGIA